



ACCORDO QUADRO

per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023

1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021

2° VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA – MODIFICHE AL CONTRATTO ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016

REL 05 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Collesalvetti, Novembre 2022

Il Tecnico incaricato

Geom. Lorenzo Becherini

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00 – Elenco elaborati di variante;
	REL 01 – Relazione generale e tecnica;
	REL 02 – Computo Metrico Estimativo di 1° Variante;
	REL 03 – Computo Metrico Estimativo di 2° Variante;
	REL 04 – Computo Metrico Estimativo di Raffronto;
→	REL 05 – Schema atto di sottomissione;
	REL 06 – Quadro Economico di 1° Variante;
	REL 07 – Quadro Economico di 2° Variante;
	REL 08 – Quadro Economico di Raffronto;

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE – LETTERA DI PROPOSTA

OGGETTO: ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023 – 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021. 2°VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA – MODIFICHE AL CONTRATTO ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e visto l'affidamento intervenuto con determinazione del Responsabile Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 975 del 24.12.2021.

Premesso che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti in sede di affidamento e verificati dalla Stazione Appaltante, si formula la seguente proposta contrattuale:

- il **Comune di Collesalvetti**, C.F. 00285400495 - rappresentato dal Responsabile Lavori Pubblici, architetto Leonardo Zinna Dirigente incaricato con atto sindacale n. 4 del 31.03.2022, in rappresentanza del Comune di Collesalvetti, C.F. 00285400495, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto della suddetta amministrazione affida a codesto operatore economico **i lavori di cui in oggetto per un importo contrattuale complessivo** a seguito della perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche al contratto ex art.106 co.1 lett. a) ed e) D.Lgs. n.50/2016, ammonta a **€. 2.270,96** al netto del ribasso d'asta del 30,00000%, oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di €. 2.770,57;

PREMESSO

- Che il contratto Accordo Quadro è stato stipulato in data 09/06/2022 rep. n. 4151;
- Che il contratto attuativo n. 1 anno 2021 è in fase di stipula;
- Che a seguito di variazioni di ordine tecnico apportate dal Direttore dei Lavori al progetto originario, si sono dovute variare le condizioni previste per il contratto sopracitato;
- Che si è reso necessario predisporre una perizia di variante e di variata distribuzione della spesa in quanto è risultato necessario eseguire una variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento e e completamento delle opere ed alla loro funzionalità.
- Che in conseguenza di quanto sopra è stata redatta una perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016, nella quale sono state inserite le quantità in più o meno delle opere previste nel progetto originario, nuove lavorazioni per una maggiore completezza e migliore funzionalità dell'opera originaria e di variante, ed infine è stato sostituito

l'intervento originariamente previsto su via Sant'Andrea nella frazione di Colognole, a causa del contingente intervento di rifacimento della rete idrica da parte ASA sullo stesso tratto di strada, con l'intervento su via dell'Edera nella frazione di Vicarello.

- Che tale perizia di variante e di variata distribuzione della spesa è stata approvata con Determina del Responsabile del servizio n. 5 Lavori Pubblici n. del
- Che essendo venuti nella determinazione di provvedere al compimento dei lavori di che trattasi si è ritenuto conveniente affidare al predetto operatore economico Di Gabbia A. & Figlio Srl con sede in Livorno (LI), via dello Struggino n. 24/A, l'incarico della esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche al contratto ex art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016 per un importo complessivo pari ad €. **2.270,96** al netto del ribasso d'asta del 30,00000%, oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di €. **2.770,57**;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO

Si rende necessario stipulare il presente atto di sottomissione, atto per il quale il Sig. Di Gabbia Eva nata a Livorno (LI) il 06.11.1978 interviene al presente atto non in proprio conto ma in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico Di Gabbia A. & Figlio Srl con sede in Livorno (LI), via dello Struggino n. 24/A, come da documenti agli atti, legalmente e formalmente si impegna ad eseguire il servizio periziato senza eccezione alcuna secondo la perizia all'uopo approvata dal Responsabile del servizio n. 5 "Lavori Pubblici".

Le condizioni per la realizzazione dei nuovi lavori, sono le stesse contenute nel contratto in fase di stipula, agli stessi prezzi unitari, ed nuovi prezzi sono soggetti alle condizioni del contratto sopraccitato.

I lavori di cui alla perizia supplementare verranno contabilizzati e collaudati unitamente a quelli del contratto principale in base ai prezzi di capitolato applicando uno sconto del 30,00000%;

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi a base contrattuale, a seguito della perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche al contratto ex art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016, ammonta a €. **2.270,96** al netto del ribasso d'asta del 30,00000%, oltre I.V.A. al 22% .

L'Impresa sottoscritta dichiara di accettare il presente atto di sottomissione in base a calcoli di sua convenienza.

Dichiara altresì che l'Impresa non avrà nulla a pretendere sia per il maggiore tempo concesso sia per altri titoli dipendenti dalla maggiorazione dell'appalto e per la modifica tecnico ed economico dell'appalto stesso.

Si conviene :

- che i lavori di cui al presente atto aggiuntivo verranno contabilizzati e collaudati unitamente a quelli del contratto principale in base ai prezzi di Capitolato;

- che per i lavori di cui al presente atto aggiuntivo, non è necessario redigere un nuovo Piano di Sicurezza e Coordinamento, e si rimanda a quanto già previsto nel PSC di progetto e POS presentato dalla ditta per i lavori principali e già agli atti.
- che per i lavori di cui al presente atto aggiuntivo, non è necessario stipulare la polizza fidejussoria a garanzia, perché gli stessi saranno ultimati contemporaneamente al servizio del progetto originario;
- I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nell'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 8 – e successive modifiche ed integrazioni, l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare al Comune di Collesalveti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Ai sensi dell'art. 3 – co. 9 – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante provvederà a verificare che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente contratto, venga inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge sopracitata.
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 – co. 9/bis – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è soggetto ad I.V.A.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle altre norme vigenti in materia di appalti pubblici in vigore anche per quanto concerne l'obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro.

Il responsabile del Servizio sottoscrittore del presente atto per il Comune di Collesalveti, dichiara:

- ai sensi dell'art. 14, comma 1 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013 che nella stipulazione di contratto e nell'esecuzione dell'appalto non ha ricorso alla

mediazione di terzi, né corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto;

- ai sensi dell'art. 14, comma 2 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013 e della misura trasversale n. 9 del sopra citato P.T.P.C. dell'Ente, che non intrattiene e non ha intrattenuto nei cinque anni precedenti, rapporti personali di servizio o fornitura o professionali in genere con i soci amministratori dell'impresa aggiudicataria e i loro familiari stretti (coniuge e conviventi) acquisito da loro benefici o altra utilità o concluso altri rapporti contrattuali (sono esclusi eventuali contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile).

La presente lettera di proposta NON va firmata.

Occorre invece restituire firmato il documento di accettazione, allegati alla presente PEC: comune.collesalvetti@postacert.toscana.it perché solo dalla data di ricezione degli stessi firmati digitalmente il contratto è concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Apposta firma digitale ex d.lgs. n. 82/2005

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE – LETTERA DI ACCETTAZIONE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023 – 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021. 2° VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA – MODIFICHE AL CONTRATTO ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs. n. 50/2016.

Il Rappresentante legale, nato a il
....., dell'impresa con sede in
.....C.F.: P.I.: - firmando
digitalmente questo documento dichiara di accettare in nome e per conto dell'impresa suddetta la proposta contrattuale relativa all'appalto in oggetto, inviata tramite PEC il giorno e contenente le seguenti condizioni:

- il **Comune di Collesalveti**, C.F. 00285400495 - rappresentato dal Responsabile Lavori Pubblici, architetto Leonardo Zinna Dirigente incaricato con atto sindacale n. 4 del 31.03.2022, in rappresentanza del Comune di Collesalveti, C.F. 00285400495, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto della suddetta amministrazione affida a codesto operatore economico **i lavori di cui in oggetto per un importo contrattuale complessivo** a seguito della perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche al contratto ex art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016, ammonta a **€. 2.270,96** al netto del ribasso d'asta del 30,00000%, oltre .I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di **€. 2.770,57**;

PREMESSO

- Che il contratto Accordo Quadro è stato stipulato in data 09/06/2022 rep. n. 4151;
- Che il contratto attuativo n. 1 anno 2021 è in fase di stipula;
- Che a seguito di variazioni di ordine tecnico apportate dal Direttore dei Lavori al progetto originario, si sono dovute variare le condizioni previste per il contratto sopracitato;
- Che si è reso necessario predisporre una perizia di variante e di variata distribuzione della spesa in quanto è risultato necessario eseguire varianti in corso d'opera finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.
- Che in conseguenza di quanto sopra è stata redatta una perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016, nella quale sono state inserite le quantità in più o meno delle opere previste nel progetto originario, nuove lavorazioni per una maggiore completezza e migliore funzionalità dell'opera originaria e di variante, ed infine è stato sostituito l'intervento originariamente previsto su via Sant'Andrea nella frazione di Colognole, a causa del

contingente intervento di rifacimento della rete idrica da parte ASA sullo stesso tratto di strada, con l'intervento su via dell'Edera nella frazione di Vicarello.

- Che tale perizia di variante e di variata distribuzione della spesa è stata approvata con Determina del Responsabile del servizio n. 5 Lavori Pubblici n. del
- Che essendo venuti nella determinazione di provvedere al compimento dei lavori di che trattasi si è ritenuto conveniente affidare al predetto operatore economico C.I.E.M. Srl con sede in Capezzano Pianore - Camaiore (LU), via dei Carpentieri n. 35, l'incarico della esecuzione del servizio di cui alla perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche al contratto ex art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016 per un importo complessivo pari ad € **136.957,33** al netto del ribasso d'asta del 31,25000%, ed è comprensivo di € **1.850,27** per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 167.087,94;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO

Si rende necessario stipulare il presente atto di sottomissione, atto per il quale il Sig. Di Gabbia Eva nata a Livorno (LI) il 06.11.1978 interviene al presente atto non in proprio conto ma in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico Di Gabbia A. & Figlio Srl con sede in Livorno (LI), via dello Struggino n. 24/A, come da documenti agli atti, legalmente e formalmente si impegna ad eseguire il servizio periziato senza eccezione alcuna secondo la perizia all'uopo approvata dal Responsabile del servizio n. 5 "Lavori Pubblici".

Le condizioni per la realizzazione dei nuovi lavori, sono le stesse contenute nel contratto in fase di stipula, agli stessi prezzi unitari, ed nuovi prezzi sono soggetti alle condizioni del contratto sopracitato.

I lavori di cui alla perizia supplementare verranno contabilizzati e collaudati unitamente a quelli del contratto principale in base ai prezzi di capitolato applicando uno sconto del 30,00000%;

L'importo complessivo del servizio di che trattasi a base contrattuale, a seguito della perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche al contratto ex art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016, ammonta a € **2.270,96** al netto del ribasso d'asta del 30,00000%, oltre I.V.A. al 22%.

L'Impresa sottoscritta dichiara di accettare il presente atto di sottomissione in base a calcoli di sua convenienza.

Dichiara altresì che l'Impresa non avrà nulla a pretendere sia per il maggiore tempo concesso sia per altri titoli dipendenti dalla maggiorazione dell'appalto e per la modifica tecnico ed economico dell'appalto stesso.

Si conviene :

- che i lavori di cui al presente atto aggiuntivo verranno contabilizzati e collaudati unitamente a quelli del contratto principale in base ai prezzi di Capitolato;
- che per i lavori di cui al presente atto aggiuntivo, non è necessario redigere un nuovo Piano di Sicurezza e Coordinamento, e si rimanda a quanto già previsto nel PSC di progetto e POS presentato dalla ditta per i lavori principali e già agli atti.

- che per i lavori di cui al presente atto aggiuntivo, non è necessario stipulare la polizza fidejussoria a garanzia, perché gli stessi saranno ultimati contemporaneamente ai lavori del progetto originario;
- I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nell'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 8 – e successive modifiche ed integrazioni, l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare al Comune di Collesalveti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Ai sensi dell'art. 3 – co. 9 – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante provvederà a verificare che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente contratto, venga inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge sopracitata.
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 – co. 9/bis – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è soggetto ad I.V.A.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle altre norme vigenti in materia di appalti pubblici in vigore anche per quanto concerne l'obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore:

- dichiara di conoscere il divieto previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione cessati dal rapporto negli ultimi tre anni e per i soggetti indicati all'art 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012) di svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. e di non trovarsi in tale situazione di incompatibilità;

- dichiara di conoscere e accettare il contenuto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, del relativo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Collesalvetti approvato con deliberazione di Giunta n. 142 del 17.12.2013 ed il Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'Ente (P.T.P.C) 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 31.01.2019;
- si impegna a far rispettare ai propri collaboratori nello svolgimento dell'appalto, per quanto compatibili, gli obblighi previsti nei suddetti codici di comportamento e nel suddetto P.T.P.C., pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune ad insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.
- dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 che i propri dati e quelli dell'impresa che qui rappresenta, che sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali conferiti in seguito saranno trattati dal Comune di Collesalvetti con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto formalizzato con il presente contratto. Tali dati potranno essere trasmessi agli altri servizi dell'Ente ed agli altri soggetti diversi dal Comune di Collesalvetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In attuazione della misura trasversale n. 9 del sopra citato P.T.P.C. del Comune di Collesalvetti, il firmatario del presente contratto in rappresentanza dell'impresa aggiudicataria, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, attesta che lui e suoi familiari stretti (coniuge e conviventi), non hanno rapporti di parentela, fino al quarto grado, o altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai cinque anni precedenti, con il sottoscrittore del presente contratto per l'Ente e con chi ha, o ha avuto, un qualsiasi ruolo gestionale, sia esso decisorio, o meramente valutativo-istruttorio, inerente il contratto in oggetto.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA

Apposta firma digitale ex d.lgs. n. 82/2005